



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato,

Esaminata l'istanza del Commissario Straordinario depositata il 18.7.2011, con la quale è stata richiesta l'approvazione e la conseguente esecutività dello stato passivo riguardante i lavoratori subordinati, ha emesso il presente

DECRETO

OGGETTO: approvazione del progetto di stato passivo della categoria dei lavoratori subordinati.

1. In rito, va premesso che con decreto del 27.11.08, nel predisporre il calendario delle udienze relativamente alle insinuazioni tempestive delle società del gruppo Alitalia, si è deciso di comporre, in considerazione del numero elevatissimo di domande, più gruppi omogenei di trattazione sulla base delle varie tipologie di creditori.

Tale metodologia organizzativa, imperniata sulle c.d. categorie di creditori ovvero su gruppi di istanze accomunate da problematiche comuni e ricorrenti nell'ambito delle domande di ammissione, si è caratterizzata per le seguenti classificazioni:

1. lavoratori con dichiarazione datoriale conforme;
2. lavoratori con "decontribuzione Visco";
3. lavoratori con crediti controversi;
4. lavoratori con crediti Alitalia da compensare;
5. lavoratori esteri;
6. lavoratori con cessione del quinto;
7. fornitori nazionali;
8. altri creditori;
9. fornitori esteri;
10. professionisti e consulenti;

ORIGINALE

n° 325

Indice procedur.

Tale sistema di organizzazione, resosi necessario in considerazione del numero dei creditori coinvolti nelle procedure di amministrazione straordinaria, ha fatto sì che per ognuna delle predette categorie sia stato presentato e discusso un progetto di stato passivo c.d. parziale con udienze dedicate ad ogni singola categoria. Con riferimento alle varie procedure sono stati presentati n. 107 progetti di stato passivo per consentire la verifica dei crediti in modo approfondito e puntuale.

2. Nel merito dell'istanza, va rilevato che la presente richiesta di approvazione ed esecutività del solo progetto riguardante i lavoratori subordinati, in via anticipata e separata rispetto alle rimanenti categorie, sollecita una riflessione sulla ammissibilità di tale "modus procedendi" e sulla compatibilità di esso con la normativa fallimentare.

a. Profilo attinente alla legittimazione del Commissario Straordinario: il primo profilo da esaminare attiene ai poteri del Commissario Straordinario, ovvero se si tratti di un soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di approvazione separata di uno dei progetti costituenti il complessivo di stato passivo, nella specie di quello riguardante i lavoratori.

L'ambito dei suoi poteri è delineato dall'art.53 D.Lgs n.270/99, il quale stabilisce al comma 1 che "l'accertamento dello stato passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli art.93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il Commissario Straordinario".

Il richiamo alla figura del curatore, al quale è riconosciuto, tra gli altri, il potere di formazione del progetto ex art. 95 L.Fall, prima riservato al cancelliere, consente di attribuire al Commissario Straordinario, in analogia a quanto avviene nel fallimento, un fondamentale potere di impulso della procedura e per questa ragione ad esso non può essere negato il potere, tipicamente processuale, di richiedere al giudice l'adozione dei provvedimenti tipici ad esso demandati.

Ne consegue che il Commissario Straordinario, in quanto depositario del potere di impulso procedurale in relazione alle fasi di accertamento del passivo, ben può dirsi legittimato ad avanzare tale tipo di istanza sulla base delle norme dianzi enunciate.

b. Ammissibilità dell'approvazione separata di singoli progetti di stato passivo: A tal proposito, si tratta di verificare se - dal punto di vista delle regole che governano l'attività giurisdizionale - sia ammissibile o meno l'approvazione di un singolo progetto di stato passivo, il quale sia stato redatto presentato e discusso in specifiche udienze ad esso riservate così da contemperare esigenze di approfondimento istruttorio ed omogeneità di trattamento delle istanze con la dovuta celerità.

La questione necessariamente deve essere inquadrata tenendo ben presente il sistema di regole vigenti nel contenzioso ordinario; invero la stessa "filosofia" della "riforma" fallimentare, secondo i commentatori più accreditati, non si discosta dai principi di carattere generale vigenti nel contenzioso ordinario ed in questo quadro, sia pure con le peculiarità tipiche del procedimento di

Rg. 404

accertamento del passivo, è doveroso inserire l'operato del giudice delegato e dei soggetti che ad esso si affiancano nella gestione della procedura (cfr. Cass. 9.7.2005 n. 14471 ove si afferma che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, come si evince dall'art. 94 l.f., ha *natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di una attività cognitiva* idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati).

L'approvazione separata di singoli progetti di stato passivo ben può essere ipotizzata ed inquadrata tenendo presente che nell'ambito del diritto processuale già esiste una specifica previsione di carattere normativo e procedurale, la quale consente di pervenire a sentenze parziali con autonomi capi decisorii (cfr. art. 277 comma 2 cod.proc.civ., tale norma dispone che *"il collegio...può limitare la decisione ad alcune domande se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza"*).

La norma predetta, che prevede un'ampia deroga al principio di concentrazione processuale per approdare ad una accelerata soddisfazione delle situazioni soggettive ritenute meritevoli di tutela, è solo uno, anche se esemplare, degli strumenti processuali espressione del principio suddetto, tra i quali si possono annoverare, senza pretesa di completezza, gli accertamenti sommari con prevalente funzione esecutiva di cui agli artt. 186 bis, ter, quater cod.proc.civ. e la stessa esecutività parziale del decreto ingiuntivo ex art. 648 cod.proc.civ.

Verificata l'ammissibilità di una decisione "parziale" nel senso sopra indicato, occorre chiedersi se essa incontri specifici limiti nella disciplina fallimentare, da rinvenire, eventualmente, nella "natura intrinseca" del provvedimento da emettere o nella particolarità del procedimento di accertamento del passivo.

L'inesistenza di un limite "consustanziale" allo stato passivo risulta però evidente facendo un semplice richiamo alla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. 91/12987 Pres. Corda, Rel.Est. Bibolini.; Cass. 14.4.1983 Pres. Miele, Rel. Est. Paolucci)).

La S.C., nel valutare la natura (decisoria o meno) del decreto ex art. 96 legge fallimentare, accede all'insegnamento -- sostenuto peraltro da autorevole dottrina -- secondo il quale *il procedimento di verifica dei crediti è, nella sua interezza, di natura giurisdizionale e si conclude con un provvedimento complesso, a sua volta giurisdizionale, di natura decisoria e definitiva, il cui contenuto è composto dalle singole decisioni assunte sulle singole domande di insinuazione al passivo, ed il cui aspetto formale si concretizza nel decreto di definitività* (cfr. in questo senso Cass. 91/12987). Le singole domande però, all'interno dello stato passivo, conservano la loro autonomia.

In questo contesto, nessun limite procedurale è dato rinvenire alla interpretazione sistematica delle norme sulla formazione dello stato passivo nel senso di ritenere ammissibile, sia pure con adeguata

e specifica motivazione, una approvazione parziale e, al contempo, definitiva dello stato passivo; ciò con particolare riferimento agli accertamenti complessi da compiere nell'ambito di procedure di enormi dimensioni, la cui trattazione esige dei protocolli attuativi ed organizzativi che certamente differiscono dalle procedure di piccole e medie dimensioni.

c. Il procedimento di verifica nell'ambito di procedure di rilevanti dimensioni e la necessaria adozione di modalità organizzative e protocolli tali da pervenire ad una trattazione razionale ed organizzata delle numerose problematiche di diritto: In proposito, ove si tratti di procedure di rilevanti dimensioni, non sembra che la concentrazione processuale funga da incondizionato caposaldo del procedimento di verifica, così da imporre inderogabilmente la formazione di un unico documento contenente la decisione contestuale di tutte le domande di insinuazione presentate nell'ambito di una data procedura.

L'ipotetico divieto alla formazione di più stati passivi che ne deriverebbe, oltre a non trovare alcuna base testuale, soffrirebbe infatti di un'eccezione importante, quella prevista dall'art. 95 legge fallimentare, che prevede, significativamente, la predisposizione da parte del curatore di "elenchi separati" dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili.

Ma, soprattutto, ove si guardi al piano sostanziale, anche a voler ritenere operante il principio di concentrazione processuale, del quale l'unicità dello stato passivo è la manifestazione formale in un certo senso più "tangibile", tale principio non costituisce, specie in una procedura di eccezionale complessità come quella del gruppo Alitalia, presidio "certo" ed ineliminabile del contraddittorio.

Il simultaneo intervento dei creditori nell'adunanza può essere invece più utilmente modulato con strumenti che si inseriscano comunque in una generale cornice di legittimità, nel rispetto del principio della *"par condicio creditorum"* e del *"giusto processo"* di cui all'art. 111 Cost., quali la predisposizione, la discussione in apposite udienze e la separata approvazione dei singoli progetti di stato passivo, dal carattere "parziale" rispetto alla totalità delle insinuazioni presentate, ma con caratteristiche di "autonomia" ed "interezza" riguardo all'insieme delle domande costituenti la singola categoria.

Sulla base di tali motivazioni, si è ritenuto opportuno, per le società del Gruppo Alitalia, autorizzare il Commissario Straordinario al deposito di stati passivi parziali -- uno per ciascuna categoria di creditori -- così da bene organizzare e razionalizzare l'imponente e complessa attività di accertamento del passivo delle società del gruppo composto da un totale di circa 22.254 domande tempestive.

In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate, quanto al rito applicabile e ai principi procedurali di carattere generale, non sembra porsi *"contra legem"* la scelta di autorizzare l'approvazione

separata di singoli progetti di stato passivo, preservando appieno tutti gli strumenti difensivi che la normativa fallimentare appresta ai creditori.

d. Esigenza di maggiore celerità nell'approvazione dello stato passivo riguardante la categoria dei lavoratori: La priorità accordata ai lavoratori poi non costituisce una violazione del principio della "par condicio creditorum" ma va spiegata in ragione della già avvenuta dichiarazione di esecutività degli stati passivi delle altre società del gruppo Alitalia.

In particolare, gli stati passivi di Alitalia Express, Volare ed Alitalia Airport sono già stati dichiarati esecutivi ed il Commissario Straordinario si accinge ad erogare ai dipendenti ammessi agli stati passivi, acconti sugli importi riconosciuti.

La decisione di rendere esecutivo lo stato passivo della categoria dei lavoratori risulta giustificata dall'opportunità di riservare equo ed analogo trattamento anche in favore dei dipendenti della procedura Alitalia Servizi, consentendo così al Commissario Straordinario di erogare acconti sugli importi di quanti siano stati ammessi allo stato passivo, ciò in linea con i tempi previsti per le altre procedure, vale a dire entro il mese di agosto 2011.

Una diversa linea di azione si sarebbe rivelata fortemente sperequativa poiché solo i lavoratori facenti parte dello stato passivo delle procedure (per così dire) minori avrebbero potuto fruire di acconti.

Inoltre, anche a voler chiudere integralmente lo stato passivo, si sarebbe comunque verificato un significativo scostamento temporale tra le procedure del gruppo poiché non si può ignorare quanto affermato dal Commissario Straordinario ovvero che *è prevedibile, vista la mole di lavoro necessario per definire le migliaia di posizioni inserite nello stato passivo, che i tempi per il deposito siano ragionevolmente riferibili ad un periodo successivo alla pausa estiva.*

In tal senso, la priorità accordata ai lavoratori rispetto ai soggetti inseriti nelle altre categorie appare ampiamente giustificata poiché, a norma di legge, il Commissario Straordinario ben può procedere alla erogazione di acconti ai creditori e ad alcune categorie di essi sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione, dando la preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati cfr. art. 68 secondo comma D.lvo 8 luglio 1999, n. 270).

Anche sotto tale angolo visuale, la decisione di procedere alla approvazione parziale dello stato passivo con riferimento alla categoria dei lavoratori si pone in una cornice di legittimità formale e sostanziale, considerata altresì la peculiarità della procedura in oggetto nella quale, come detto, lo stato passivo non poteva che essere formato per stadi successivi e operando per categorie raggruppati creditori con problematiche comuni.

e. I termini per le impugnazioni ex art. 98 legge fallimentare da parte dei soggetti appartenenti alle altre categorie:

La necessità di giungere all'approvazione parziale dello stato passivo della categoria dei lavoratori pone taluni problemi interpretativi con speciale riferimento ai termini per le impugnazioni da parte dei soggetti appartenenti alle altre categorie.

Risulta evidente che per tutti i soggetti inseriti nella categoria esaminata sarà applicabile integralmente il disposto dell'art. 98 legge fallimentare con riguardo alle opposizioni e alle impugnazioni.

Per i soggetti appartenenti alle altre categorie, qualora si verificassero i presupposti fattuali e giuridici dell'impugnazione, i relativi termini invero possono utilmente decorrere solo dal momento in cui i soggetti menzionati nella norma si trovino nella condizione legittimante di poter effettivamente impugnare la domanda del creditore concorrente che sia stata accolta. Ciò significa che costoro potranno impugnare lo stato passivo in esame solo a partire dal momento in cui anche la loro domanda sia stata esaminata con carattere di definitività e certezza. Ne consegue che, per tutti gli appartenenti alle altre categorie, il termine per l'impugnazione comincerà a decorrere dalla esecutorietà del restante stato passivo. Tale scostamento temporale sarà necessario per procedere nel senso indicato nel presente decreto e per preservare appieno tutti gli strumenti difensivi che la normativa fallimentare appresta a tutela dei creditori tutti.

f. Modalità di comunicazione del presente stato passivo parziale e termine per l'opposizione ex art. 98 legge fallimentare: In relazione alla importanza della procedura e alla peculiarità della fattispecie, si rende opportuno pubblicizzare adeguatamente il presente provvedimento ovvero la avvenuta approvazione dello stato passivo riguardante la categoria dei lavoratori subordinati su uno o più quotidiani a scelta del Commissario Straordinario.

Si renderà opportuna ed idonea anche la succinta indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice delegato all'approvazione dello stato passivo parziale dei lavoratori in pieno accordo con le esigenze del Commissario Straordinario di pervenire sollecitamente alla equa erogazione degli acconti a tutti i lavoratori delle società del gruppo Alitalia.

Il Commissario Straordinario inoltre procederà alle comunicazioni di legge ai creditori facenti parte della categoria esaminata, i quali potranno proporre l'opposizione nei termini previsti dalla legge.

Infine si autorizza il Commissario Straordinario ad estrarre copia conforme del presente stato passivo e del presente provvedimento, che saranno messi a disposizione degli interessati presso la sede della società in Roma, Largo Ponchielli n. 6.

Ancora, si autorizza il Commissario a far prendere visione ed estrarre copia dello stato passivo e del presente provvedimento agli interessati, anche su supporto informatico, nonché a raccogliere le richieste per il rilascio di eventuali copie autentiche.

P.Q.M.

- A scioglimento delle riserve assunte, dichiara esecutivo a decorrere dalla data odierna lo stato passivo come sopra formato e ne ordina il deposito in cancelleria.
- Manda al Commissario Straordinario per le comunicazioni ex art. 98 legge fallimentare;
- Invita il Commissario Straordinario a dare adeguata pubblicità, su uno o più quotidiani a sua scelta, del presente provvedimento con la succinta indicazione delle ragioni sottese all'emanazione del presente stato passivo parziale;
- Dispone che il Commissario Straordinario proceda ad estrarre copia conforme del presente stato passivo e del presente provvedimento, che saranno messi a disposizione degli interessati presso la sede della società in Roma, Largo Ponchielli n. 6;
- Autorizza il Commissario a far prendere visione ed estrarre copia dello stato passivo e del presente provvedimento agli interessati, anche su supporto informatico, nonché a raccogliere le richieste per il rilascio di eventuali copie autentiche.

Roma il 18-7-2011

IL GIUDICE DELEGATO

Luca De Luca

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 18/7/11
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Liana Forino

[Signature]

P. 407



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

E' copia conforme all'originale depositato in cancelleria dello stato passivo della ALITALIA SERVIZI S.p.A. in A.S., procedura n. 4 del 2008, che si rilascia ad uso del Commissario secondo quanto previsto nel provvedimento che precede del G.D. dott. De Renzis del 18/7/2011, composto di n. 407 pagine.

Roma, 20/7/2011

Il Funzionario Direttore della Sezione
(Dott. Flavia Urbani)

[Signature]